



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice monocratico, Dott. Antonio Scalera, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. <...>

TRA

POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giovanni Ialongo, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Curcio, giusta procura generale alle liti per Notar Pierluigi Ambrosone di Roma, repertorio n. 25328, raccolta n. 9208, del 13.3.2007, registrata a Roma il 14.3.2007, elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso l'Ufficio Legale di Poste di Italiane.

E

P.C., rappresentato e difeso dall'avv. S.V., in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio.

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 16.10.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, la società **POSTE ITALIANE s.p.a.** ha convenuto in giudizio **P.C.**, impugnando la sentenza del Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale, emessa in data 12.1.2010, che aveva condannato l'appellante al risarcimento del danno di **€ 400,00** subito a seguito del deterioramento del contenuto di un pacco spedito a mezzo del servizio postale.

Si è costituito in giudizio **P.C.**, resistendo al gravame e chiedendo l'integrale conferma della sentenza appellata.

Radicatosi il contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2015, previa concessione dei termini massimi di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.

1. Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita, per il grado di appello, dal legale rappresentante di **POSTE ITALIANE s.p.a.**, dott. Giovanni Ialongo, all'avv. Nicola Curcio.

Infatti, la procura generale alle liti (art. 83, comma 2 c.p.c.) è stata regolarmente conferita con scrittura privata autenticata dal notaio Pierluigi Ambrosone (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di parte appellante).

Detta procura è stata rilasciata dal dott. Giovanni Ialongo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, quindi, di legale rappresentante *"a questo atto autorizzato in virtù dei poteri derivantigli dallo statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9.6.2008"* (così si legge testualmente nella procura in atti).

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 30.9.2014, n. 20563), *"in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che*

ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa".

Nel caso di specie, la procura è stata conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di **POSTE ITALIANE s.p.a.**, nell'esercizio dei suoi poteri rappresentativi.

D'altro canto, nessuna prova negativa del potere rappresentativo del soggetto conferitore è stata fornita dalla difesa dell'appellato.

2. Venendo, ora, ad esaminare le censure mosse avverso la sentenza impugnata, l'appellante si duole, in primo luogo, della mancata applicazione delle condizioni contrattuali e della normativa speciale in tema di servizio pubblico postale, che osterebbero all'accoglimento dell'avversa pretesa risarcitoria. Inoltre, ad avviso dell'appellante, il Giudice di Pace avrebbe liquidato il danno in mancanza di prova del pregiudizio effettivamente subito.

L'art. 8 delle Condizioni di Trasporto Paccocelere prevede che *"Poste Italiane è liberata da ogni responsabilità per ritardo, perdita, danneggiamento totale o parziale, manomissione dei pacchi con contenuto non ammesso e per ogni altro fatto imputabile al mittente o per causa di forza maggiore"* (doc. 15 allegato al fascicolo di parte appellante).

Tale clausola è applicabile alla fattispecie in esame nella quale l'appellato lamenta giustappunto che, a causa del mancato recapito e dell'enorme ritardo nella restituzione di un pacco celere, i salumi, i formaggi e gli altri generi alimentari che vi si trovavano all'interno erano andati tutti ammolorati.

Il contenuto del pacco in questione non rientra tra gli oggetti consentiti dall'art. 3 delle Condizioni di Trasporto, trattandosi di prodotti deperibili (che si trattasse di prodotti deperibili lo si desume proprio dal fatto che tali prodotti si sono deteriorati dopo alcune settimane dalla spedizione).

La clausola sopra richiamata è stata specificamente approvata per iscritto (doc. 14 allegato al fascicolo di parte appellante) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Detta clausola non può essere neppure considerata vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 34 d. lgs. 6.9.2005, n. 206, in quanto non ricade in alcuna delle ipotesi espressamente elencate dall'art. 33, comma 2 d. lgs. 6.9.2005, n. 206 e, più in generale, non determina a carico dell'utente *"un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"*.

La clausola, infatti, si limita ad esplicitare un principio, già presente nell'ordinamento (cfr. art. 1227 c.c.), per cui il danneggiato non può addebitare ad altri le conseguenze pregiudizievoli che abbia contribuito ad autoprocurarsi con la sua condotta colposa.

E' di tutta evidenza che, nel caso di specie, **P.C.** ha spedito, tramite il servizio postale, dei beni deperibili che, in base al regolamento contrattuale (cfr. il citato art. 3 delle Condizioni Generali), non poteva spedire.

Tale condotta si pone, dunque, all'origine della serie causale che ha portato all'avaria dei generi alimentari.

Ciò è tanto vero che, se avesse spedito beni contrattualmente ammessi (ad esempio, alimenti a lunga conservazione), egli non avrebbe subito alcun danno da ammaloramento quale conseguenza del mero disservizio postale.

Vi è, poi, da considerare che, nella fattispecie, non può dirsi neppure raggiunto l'accordo contrattuale in relazione alla spedizione del pacco contenente i beni in questione.

Infatti, era chiaro, a mente del citato art. 3 delle Condizioni Generali, che la volontà negoziale delle **POSTE ITALIANE s.p.a.** escludesse i beni ivi indicati, tra i quali, appunto, i prodotti deperibili.

Né può attribuirsi valenza di manifestazione tacita di volontà al comportamento del dipendente delle **POSTE ITALIANE s.p.a.** che aveva, comunque, ricevuto il pacco consegnatogli da **P.C.** recante la scritta *"alimenti"*.

E ciò per l'assorbente ragione che l'addetto alla ricezione dei pacchi non era titolare di alcun potere rappresentativo dell'Ente e non era, perciò, legittimato a stipulare contratti in nome e per conto di quest'ultimo.

3. La particolarità della vicenda in esame giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Antonio Scalera, decidendo quale Giudice dell'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1)** accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea;
- 2)** compensa integralmente le spese di lite.

Catanzaro, li 5.1.2016

IL GIUDICE
Dott. Antonio Scalera